



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 09.07.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Presidente Regionale FIBIS Liguria sig. OLIVO Vincenzo esposto riguardante un fatto accaduto in data 04.06.2018 nell'incontro riguardante la poule finale del Campionato Regionale a squadre;
- nel predetto referto si segnalava che *"[omissis] il San Giuseppe A.S.D. nei giorni precedenti l'incontro, manifestava verbalmente ed a mezzo mail e chat la volontà di abbandonare arbitrariamente il Campionato a causa di presunti fatti avvenuti nella giornata di Campionato del 4 maggio [omissis] nella serata di ieri, 4 giugno 2018, non si è presentata all'incontro come riportato nel verbale di gioco [omissis]"*;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del*

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;

- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
- l'art. 25 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: *“[omissis] l'atleta che iscritto ad una manifestazione non si presenti, senza documentato e valido motivo è soggetto alla sanzione dell'ammenda ed alla confisca di eventuali premi acquisiti [omissis]”;*
- il precetto del predetto articolo possa estendersi anche alle squadre che svolgono manifestazioni come quella in oggetto;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla Gara riguardante la poule finale del Campionato Regionale a squadre del 04.06.2018, così come chiaramente riportate nell'esposto, denunciano un comportamento non tollerabile da parte della squadra A.S.D. San Giuseppe.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti nonché poco consoni ad atleti iscritti ad una federazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, la suddetta squadra



ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*, nonché alla violazione dell’art. 25 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il predetto Regolamento prevede e punisce i comportamenti tenuti.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 25 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., la società A.S.D. San Giuseppe al pagamento dell’ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell’art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell’ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per la società A.S.D. San Giuseppe la sospensione per giorni 40 (quaranta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell’art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell’art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati alla società A.S.D. San Giuseppe nelle competizioni in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell’art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti alla società A.S.D. San Giuseppe di



restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della F.I.Bi.S.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati ai predetti atleti, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza della summenzionata società A.S.D. San Giuseppe.

Così deciso in Alba il 24 luglio 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

